

## Ordinanza del DATEC sulla messa in vigore del regolamento per il trasporto di materie pericolose sul Reno (ADNR)

del 26 settembre 2002 (Stato 1° gennaio 2009)

---

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia  
e delle comunicazioni,*

visto l'articolo 28 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 1975<sup>1</sup>  
sulla navigazione interna;  
in esecuzione della risoluzione 2001-II-27 della Commissione centrale  
per la navigazione sul Reno,

*ordina:*

### Art. 1

Il regolamento per il trasporto di materie pericolose sul Reno (ADNR), nel tenore approvato dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno il 29 novembre 2001 e riprodotto in allegato<sup>2</sup>, è messo in vigore con effetto dal 1° gennaio 2003 per il tratto del Reno compreso tra il confine svizzero e il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea.

### Art. 2<sup>3</sup>

<sup>1</sup> I Porti Renani Svizzeri sono incaricati dell'esecuzione del regolamento del 29 novembre 2001<sup>4</sup> per il trasporto di materie pericolose sul Reno, fatte salve le prescrizioni del capoverso 2.

<sup>2</sup> Le autorità competenti ai sensi dei seguenti numeri del regolamento per il trasporto di materie pericolose sul Reno sono:

- l'Ufficio federale dei trasporti per i numeri:
 

1.5.1.1.1	1.5.1.1.2	1.8.1.6	1.8.4
		(in collaborazione con i Porti Renani Svizzeri)	
1.8.5.2	1.9		

RU 2002 3649

<sup>1</sup> RS 747.201

<sup>2</sup> RS 747.224.141. Il testo di questo R non è pubblicato, né nella RU, né nella RS. Estratti possono essere chiesti presso l'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O del DATEC del 22 nov. 2007 concernente gli adeguamenti connessi all'istituzione dei Porti Renani Svizzeri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 7069).

<sup>4</sup> RS 747.224.141

- l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte per il numero:
  - 1.2.1
- l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) per i numeri:<sup>5</sup>

1.2.1	1.7.1.2	1.7.2.2	1.7.3
1.7.4.1	1.7.4.2	2.2.7.2	2.2.7.4.2
2.2.7.4.8	2.2.7.7.2.2	5.1.5.2.1	5.1.5.2.2
5.1.5.2.3	5.1.5.2.4	5.1.5.3.1	5.1.5.3.3
5.2.1.7.4	5.2.1.7.5	5.4.1.2.5.1	5.4.1.2.5.2
5.4.1.2.5.3	7.1.4.3.5	7.1.4.3.6	
- l’Ispettorato federale delle materie pericolose per i numeri:
 

1.2.1	1.6.7 (ad 1.2.1)	9.3.1.23.1	9.3.2.12.7
9.3.2.23.5	9.3.3.12.7	9.3.3.23.5	

<sup>3</sup> I risultati degli esami effettuati dalle autorità competenti devono essere comunicati ai Porti Renani Svizzeri.

### Art. 3

<sup>1</sup> Per l’attività dei Porti Renani Svizzeri si applica il regolamento relativo agli emolumenti.<sup>6</sup>

<sup>2</sup> Per gli esami delle altre autorità competenti valgono, per analogia, le tariffe che le concernono.

### Art. 4

Sono abrogati il regolamento del 15 febbraio 1994<sup>7</sup> per il trasporto di materie pericolose sul Reno (ADNR) nonché la prescrizione temporanea<sup>8</sup> che lo completa.

### Art. 5

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

<sup>2</sup> Le prescrizioni dei seguenti numeri entrano in vigore a una data ulteriore che verrà fissata dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno, quando i provvedimenti necessari alla loro applicazione saranno stati adottati anche sulla terraferma:

7.2.4.11.1	7.2.4.15	8.1.2.3 a	8.1.2.3. j
8.1.6.6	8.1.10	8.6.4	9.3.2.25.2 f ultimo periodo

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. 20 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. 18 dell’O del DATEC del 22 nov. 2007 concernente gli adeguamenti connessi all’istituzione dei Porti Renani Svizzeri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 7069).

<sup>7</sup> [RU 1994 1780, 1995 3939, 1996 2440 3434, 1997 2130, 1998 2589, 1999 2747, 2000 21501]

<sup>8</sup> [RU 1999 1190]

---

9.3.2.25.2 g	9.3.2.25.10	9.3.2.26	9.3.3.25.2 f ultimo periodo
9.3.3.25.2 g	9.3.3.25.10	9.3.3.26 . <sup>9</sup>	

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 5 lug. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 3939).

